



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
-------------	--------------------------------------

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **19:03** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

La seduta viene svolta mediante l'utilizzo della Piattaforma Concilium-Zoom.

All'appello nominale risultano presenti:

N.	Consigliere	Presenti	Assenti	Note
1	BOSI RINO	X		
2	BRUNETTI FABIOLA		X	Assente giustificato
3	CAVERSAZIO GUGLIELMO	X		
4	COSTA VALERIO	X		
5	COZZIO EMANUELE	X		
6	DE GIOVANNI ALESSANDRO	X		
7	DONADONI PAOLO	X		Da remoto
8	FATI FRANCO CESARE		X	Assente giustificato
9	PERUGGI LINDA	X		
10	PASTINE IOLANDA	X		
11	MARCHESINI PATRIZIA	X		
12	STURLESE ARIANNA	X		Da remoto
13	TASSARA BEATRICE	X		

Totale Consiglieri presenti: 11

Totale Consiglieri assenti: 2

Assume la presidenza il Vice Sindaco Emanuele Cozzio il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (11 su 11)

Partecipa il Vice Segretario Comunale Alessandro Russo

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: Pastine, Caversazio e Bosi



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
--------------------	---

In continuazione di seduta

Rientra l'Assessore Costa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 64 del 14/12/2023 “Settore: Servizio Entrate Tributarie”, “Servizio entrate Tributarie” riguardante l’oggetto e di seguito riportata;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in atti;

ILLUSTRA l’Assessore Costa;

Il Vice Sindaco Presidente apre il primo ciclo di interventi.

Il Vice Sindaco Presidente constatata l’assenza di prenotazioni sia per gli interventi sia per le dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

La votazione svoltasi in modalità telematica tramite l’applicativo Concilium dà il seguente risultato:

Presenti	11
Votanti	11
Astenuti	----
Favorevoli	8
Contrari	3 (Pastine, Caversazio e De Giovanni)

Dopodichè il Vice Sindaco-Presidente pone ai voti l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione ottenendo l’unanimità dei voti (11/11).

Ad esito delle suddette votazioni, il Consiglio Comunale

DELIBERA



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
--------------------	---

L'approvazione della proposta nr. 64 del 14/12/2023 avente ad oggetto “*Approvazione aliquote IMU anno 2024*”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL emanato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Il Resoconto integrale audio-video della seduta è pubblicato al seguente link:

<https://comunesml.it/it/page/registrazioni-video-dei-consigli-comunali>



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
-------------	--------------------------------------

Servizio Entrate Tributarie

Premesso che l'art. 1 comma 738 della Finanziaria 2020 stabilisce che l'Imu sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019;

Riscontrato che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di adottare aliquote differenziate in relazione alle differenti tipologie di immobili, nei limiti indicati dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 Legge 160/2019;

Richiamato il comma 756 della sopra citata legge che stabilisce che le aliquote Imu possano essere diversificate con riferimento esclusivamente alle fattispecie individuate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;

Considerato che il Decreto è stato emanato soltanto in data 7/7/2023, con decorrenza 2024, ma che con l'emendamento al DL. 132/2023 è stato disposto il rinvio al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera delle aliquote Imu secondo il prospetto ministeriale;

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Preso atto che il comma 740 espressamente stabilisce che l'abitazione principale è esclusa dal pagamento, fatto salvo che si tratti di unità classificate nelle categorie catastali A1 A8 o A9 per le quali il comma 748 stabilisce l'aliquota da applicare pari allo 0,5 per cento con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

Rilevato che il comma 741 espressamente stabilisce che l'imposta municipale oltre che all'abitazione principale e relative pertinenze non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite a abitazione principale dei soci assegnatari ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
-------------	--------------------------------------

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendete delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Riscontrato che il comma 750 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale, esenti per la precedente normativa, l'aliquota dello 0,1 per cento con possibilità di ridurla fino all'azzeramento;

Rilevato il comma 751 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento con possibilità di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Dato atto che il comma 752 prevede che l'aliquota per i terreni agricoli sia pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per mille o azzerarla, ma che i terreni agricoli nel Comune di Santa Margherita sono esenti in quanto ricadenti nella disposizione di cui al comma 758 lett. d) ;

Evidenziato che il comma 753 stabilisce per il gruppo degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D l'aliquota di base pari a 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;

Atteso che resta ridotta del 50% la base imponibile per le seguenti categorie di immobili:

- a) fabbricati di interesse storico-artistico;
- b) fabbricati inagibili-inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado secondo le condizioni stabilite dal comma 747 lett. c);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

Visto l'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 che prevede che "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso da Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 della Legge



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
-------------	--------------------------------------

160/2019 è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o di corrispettivo, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

Ritenuto mantenere per l’anno 2024 la possibilità di concedere un’aliquota agevolata per i comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, in considerazione della gratuità con cui tali unità sono concesse a tali soggetti in rapporto alle offerte del mercato degli affitti e in considerazione dell’esodo dei giovani sammargheritesi verso altri Comuni, oltre che all’ulteriore agevolazione dell’abbattimento della base imponibile prevista dal comma 747 lett. c) per i parenti in linea retta di primo grado;

Verificata l’esigenza di venire incontro alle difficoltà economiche delle attività produttive, nel limite in cui vi sia coincidenza fra proprietario e colui che sostiene il rischio di impresa, in particolar modo quelle attività maggiormente colpite dal minor flusso turistico a causa del Covid e richiamato l’atto di indirizzo di G.C. n. 268 del 10/12/2021 con cui viene aumentato a 120 giorni il periodo massimo di chiusura delle attività alberghiere al fine di poter applicare l’aliquota agevolata;

Valutata l’opportunità di continuare a seguire una politica diretta ad agevolare ed incentivare la locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del locatario, considerata la persistente difficoltà nel reperire nel nostro Comune fra le offerte del mercato degli affitti, immobili con tale destinazione d’uso, e di applicare quindi un’aliquota ridotta per le unità immobiliari locate con contratto registrato e utilizzate come abitazioni principale da parte del locatario;

Preso atto della possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, disposta dal comma 741;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23 luglio 2014 con cui è stata approvato l’atto generale per il funzionamento dell’Agenzia Sociale per la Casa, e deliberato di aderire alla costituzione della stessa Agenzia, con finalità di intermediazione immobiliare fra domanda e offerta nel mercato privato della locazione;

Preso atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale mantenere invariato rispetto agli scorsi anni il carico tributario richiesto con le diverse fattispecie imponibili;

Richiamata la disposizione dell’art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Preso atto che per garantire il gettito necessario a garantire gli equilibri di bilancio, si rende necessario approvare per l’anno 2024 le aliquote previste dalla 160/2019 con i seguenti scostamenti



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
--------------------	---

consentiti dalla norma, richiamando i commi sopra elencati:

- 1) mantenere l'aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) da applicare a tutti gli immobili non ricadenti nelle fattispecie di seguito elencate;
- 2) mantenere l'aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze allo 0,3 per cento (tre per mille) con detrazione di 200,00 euro;
- 3) mantenere l'aliquota 0,66 per cento (sei virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2;
- 4) mantenere l'aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia anche la dimora abituale, oltre all'abbattimento della base imponibile del 50% se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 e comma 747 della 160/2019 previa presentazione della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti;
- 5) mantenere l'aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D6, D8, A10, a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare dell'attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l'attività commerciale in esso svolta.
- 6) mantenere l'aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare dell'attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l'attività commerciale in esso svolta.
- 7) mantenere l'aliquota massima del 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille), con riserva di gettito allo Stato sull'aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per la categoria degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che non siano nelle condizioni previste dal precedente punto 5.
- 8) mantenere l'aliquota 0,86 per cento (otto virgola sei per mille) per le categorie catastali C1 – C2 e C3 locate con contratto registrato 6+6 o ultranovennale;
- 9) mantenere aliquota 0,96 per cento (nove virgola sei per mille) per
le aree fabbricabili;
le unità immobiliari censite in categoria C, escluse quelle ricadenti nei punti precedenti e escluse quelle adibite a pertinenza delle abitazioni di residenza;
- 10) mantenere aliquota 0,56 per cento (cinque virgola sei per mille) per le abitazioni locate tramite intervento dell'Agenzia Sociale per la Casa



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
-------------	--------------------------------------

- 11) mantenere azzerata l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, previa presentazione della dichiarazione che attesti tali requisiti;
- 12) mantenere pari a ZERO l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994;

Dato atto che in base ai dati ad oggi conosciuti, il gettito previsto è tendenzialmente in grado di:

- contribuire ad assicurare entrate sufficienti a fronteggiare l'azzeramento dei trasferimenti erariali e a finanziare il Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/2012, per l'anno 2023;
- garantire l'equilibrio generale economico-finanziario del Bilancio e il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio;
- mantenere il grado attuale di erogazione dei pubblici servizi alla comunità, preservandone, ove possibile, la quantità e la qualità;

Visto altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.";

Richiamato l'art. 1 comma 767 della Legge 160/2019 che dispone che " *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno* " ;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Dato atto che la presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e art. 6 del D. Lgs n. 504/1992 così come modificato dal comma 156 dell'art. 1 Legge 296/2006;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267/2000;

Vista la legge 160/2019;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
-------------	--------------------------------------

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti:

- 0,3 per cento (tre per mille) da applicare:
alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9;
- aliquota 0,66 per cento (sei virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2;
- aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l'abbattimento della base imponibile del 50% se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata dal comma 747 lett. c) della 160/2019, previa presentazione della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 1 comma 10 Legge 208/2015;
- aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D6, D8, A10, a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare dell'attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l'attività commerciale in esso svolta.
Per le unità censite in D2 è necessario inoltre che tale unità non rimanga chiusa per più di 120 giorni all'anno.
L'agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra richiesti, da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare dell'attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l'attività commerciale in esso svolta.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
-------------	--------------------------------------

L'agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra richiesti, da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

- aliquota 0,86 per cento (otto virgola sei per mille) per le categorie catastali C1 – C2 e C3 locate con contratto registrato 6+6 o ultranovennale;
 - aliquota 0,96 per cento (nove virgola sei per mille) per le aree fabbricabili e le unità immobiliari censite in categoria C, esclusi quelli ricadenti nei punti precedenti e esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza;
 - aliquota 0,56 per cento (cinque virgola sei per mille) per le abitazioni locate tramite intervento dell'Agenzia Sociale per la Casa
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al ZERO;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a ZERO ;
 - terreni agricoli: aliquota pari a ZERO ;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e 1, comma 779 della Legge n. 160/2019 il 1° gennaio 2024.
 - 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione ha effetto per l'anno di riferimento, a condizione che sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
 - 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 27/12/2023

n° 61

4° oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
--------------------	---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro Russo

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL VICE SINDACO
Emanuele Cozzio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*